

La data del 31 luglio prossimo fissata dal decreto banche convertito in legge 119/2016

# Dta, opzione alle battute finali

## Per trasformare in credito le imposte differite attive

DI STEFANO LOCONTE  
E GABRIELLA ANTONACI

**A**l 31 luglio 2016 il termine per l'esercizio dell'opzione per i soggetti che vogliono continuare ad avvalersi della trasformazione in credito di imposta delle imposte differite attive (deferred tax asset, Dta) iscritte in bilancio. Questo quanto previsto dall'art. 11 del dl n. 59/2016 (decreto banche, convertito in legge 119/2016), il quale ha stabilito che, per poter mantenere la possibilità di trasformare le Dta in crediti di imposta, i soggetti interessati dalla disciplina devono esercitare apposita opzione, irrevocabile, e pagare un canone annuo pari all'1,5% entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

L'opzione può essere esercitata: i) a regime, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; ii) con riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, entro il 31 luglio 2016, senza applicazione della maggiorazio-

ne dello 0,40% prevista dall'art. 17 comma 2 del dpr 435/2001.

La norma è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità degli aiuti di stato, della disposizione contenuta nel dl 225/2010, che consente la conversione di Dta qualificate in crediti di imposta al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) perdita civilistica; 2) perdita fiscale; 3) liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi. Ad avviso della Commissione, la trasformazione in credito di imposta delle Dta sarebbe ammessa solo nella misura in cui vi sia un corrispondente pagamento anticipato di imposta e non anche quando il pagamento non sussista, richiedendo, in tale ultimo caso, il pagamento di un canone su tali Dta per consentire la suddetta trasformazione.

In tale contesto si inserisce pertanto l'art. 11 del dl banche che subordina all'esercizio di un'apposita opzione, irrevocabile, e comportante il paga-

mento di un canone annuo, la possibilità di trasformare le Dta fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Il canone, deducibile sia ai fini Ires sia ai fini Irap, è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. L'ammontare delle attività per imposte anticipate è determinato ogni anno sommando a) la differenza (positiva o negativa) tra le Dta qualificate iscritte in bilancio al termine dell'esercizio e le Dta iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 con b) le attività per imposte anticipate trasformate in credito di imposta a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Per determinare l'entità delle imposte versate da sottrarre all'ammontare delle Dta, la norma specifica che occorre considerare l'Ires, comprese le relative addizionali, versata dal 2008 in poi, l'Irap versata dal 2013 in poi, nonché le imposte sostitutive sui riallineamenti versate nei periodi di imposta

2008-2014. Il pagamento del canone non è dovuto qualora l'importo delle imposte versate superi l'ammontare delle Dta.

Nel caso in cui l'opzione per il pagamento del canone non venga esercitata, possono essere trasformate in credito di imposta solo le Dta iscritte in bilancio che eccedono l'ammontare che avrebbe costituito la base imponibile sul quale si sarebbe dovuto pagare il canone dell'1,5%.

Disposizioni specifiche sono previste per i soggetti aderenti al consolidato fiscale e per quelli interessati da operazioni straordinarie.

In particolare, per i primi si prevede che il versamento del canone annuo sia effettuato dalla consolidante. Ai fini della determinazione della base imponibile su cui calcolare il canone, per imposte versate si intendono l'Ires versata in proprio o in qualità di consolidanti, le addizionali Ires, l'Irap e le imposte sostitutive versate dalle singole imprese partecipanti al consolidato. L'ammontare delle attività per imposte

anticipate è dato dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate delle singole imprese partecipanti al consolidato. In caso di mancata opzione, la differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate viene attribuita alle società partecipanti al consolidato in proporzione alle attività per imposte anticipate detenute da ciascuna di esse. Nel caso in cui siano state effettuate delle operazioni straordinarie a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e, per effetto delle stesse, l'impresa incorporante o risultante dalla fusione o dalla scissione abbia incrementato le attività per imposte anticipate, per il calcolo della base imponibile si deve tener conto anche dell'ammontare delle Dta qualificate e delle imposte versate dalle società scisse, fuse o incorporate.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

## IL primo LIFESTYLE MAGAZINE PER VIVERE BENE L'ERA DIGITALE

SAI TUTTO DEL TUO SMARTPHONE?

SAI SFRUTTARE IL DIGITALE NEL TUO LAVORO?

SAI COME GARANTIRE LA TUA PRIVACY NEL DIGITALE?

TUTTE LE RISPOSTE NEL NUOVO CLASS

PROMOTORE DI



SEGUICI SU



CLASS\_MAG CLASS\_MAGAZINE #CLASSRIVISTA

DISPONIBILE PER



Classeditori